

di Avv.to Rosa Bertuzzi

CORSE CLANDESTINE E MALTRATTAMENTO ANIMALE: LEGITTIMO IL SEQUESTRO DEL CAVALLO

La Cassazione conferma: integra maltrattamento l'impiego di equini in gare abusive su asfalto e il sequestro è valido per accertamenti tecnici non altrimenti eseguibili

Con la sentenza n. 9861 del 16 marzo 2026, la Corte di Cassazione penale (Sez. III) affronta il tema del maltrattamento di animali in relazione alle corse clandestine, fornendo importanti chiarimenti sia sul piano sostanziale che processuale.

Il caso trae origine dal sequestro probatorio di un cavallo pony impiegato in una corsa abusiva su strada asfaltata, in un contesto caratterizzato da assenza di condizioni di sicurezza e da forte stress ambientale, determinato anche dal rumore e dalla presenza di numerosi spettatori.

La difesa del proprietario aveva sostenuto la propria estraneità ai fatti, attribuendo l'episodio a un'iniziativa autonoma del figlio minore e sottolineando le buone condizioni di salute dell'animale, nonché l'assenza di sostanze dopanti. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Sotto il profilo sostanziale, la Cassazione ribadisce che integra il fumus del reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) l'utilizzo di un equino in una corsa clandestina su asfalto, in quanto tale attività espone l'animale a condizioni incompatibili con la sua natura, determinando stress e potenziale sofferenza, anche in assenza di lesioni evidenti.

Sul piano cautelare, viene affermata la piena legittimità del sequestro probatorio dell'animale quando sia necessario effettuare accertamenti tecnici – come analisi ematiche per verificare l'eventuale somministrazione di sostanze dopanti – che non potrebbero essere svolti efficacemente senza la disponibilità diretta del bene da parte dell'autorità giudiziaria.

Di particolare rilievo è anche il passaggio relativo **alla posizione del proprietario: la sua responsabilità può essere desunta da elementi indiziari gravi e coerenti, quali la titolarità dell'animale,** la presenza sul luogo dei fatti in orari incompatibili con una mera casualità e l'inverosimiglianza di una condotta autonoma da parte di un minore.

Infine, la Corte ricorda che, in sede di legittimità, non è consentito sindacare la valutazione del fatto compiuta dal giudice del riesame, salvo il caso di motivazione del tutto assente o illogica in modo radicale. Nel caso di specie, la motivazione è stata ritenuta coerente e adeguata.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento rigoroso volto a garantire una tutela effettiva degli animali, valorizzando un approccio sostanziale al concetto di maltrattamento e ampliando gli strumenti investigativi a disposizione dell'autorità giudiziaria

Testo normativo completo

Cass. Sez. III n. 9861 del 16 marzo 2026 (CC 04 feb 2026)

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il [REDACTED], adito in sede di riesame, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avverso il decreto del Pubblico ministero presso il predetto [REDACTED], con cui è stato convalidato il sequestro probatorio, eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 544-ter cod. pen., avente a oggetto un cavallo pony e un calesse da corsa, ha disposto la restituzione del calesse e rigettato nel resto la richiesta.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED], a mezzo del difensore.

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 544-ter cod. pen. Deduce che il Tribunale del riesame non si confronta con le censure specificamente da lui mosse, con le quali è stata evidenziata la sua estraneità rispetto all'atto sconsiderato [REDACTED] che dinanzi al Tribunale era stato evidenziato come egli fosse completamente estraneo ai fatti; che egli si trovava a casa ignaro dell'accaduto e, non appena avvisato, raggiungeva [REDACTED] e gli agenti di polizia giudiziaria intervenuti; che nessuna responsabilità gli si può addebitare per il solo fatto di essere proprietario del cavallo pony in ossequio all'art. 27 Cost.; che il Tribunale risolve tale inquietante lacuna con una motivazione contraddittoria e non aderente alle risultanze investigative; che la motivazione appare anche palese espressione di ipotesi congetturali; che gli elementi passati in rassegna dimostrano in maniera inequivocabile la sua estraneità rispetto ai fatti posti in [REDACTED]; che sotto il profilo oggettivo le risultanze investigative dimostrano l'assenza di qualsiasi maltrattamento da parte sua del cavallo pony; che la perquisizione all'interno della stalla nonché nelle pertinenze per verificare la presenza di sostanze dopanti e/o anabolizzanti ha avuto esito negativo; che i veterinari contattati nell'immediatezza hanno accertato che il cavallo pony si presentava in buono stato di salute e di nutrizione, era docile, calmo e non appariva affaticato e stressato; che il numero di microchip risulta corrispondente al numero del libretto cartaceo del documento identificativo dell'equino; che, in definitiva, alcuna condotta di maltrattamento di animali può essergli addebitata, tant'è vero che egli è stato nominato custode dell'animale; che il Tribunale ha ritenuto che in astratto potrebbero essere necessari ulteriori accertamenti che nessuno può impedire e che non si comprende come possa essere ritenuto che eventuali ulteriori accertamenti siano "possibili solo con il mantenimento della cautela" atteso che il cavallo è sotto la custodia del legittimo proprietario che continua ad accudirlo, come ha sempre fatto e come risulta dagli accertamenti in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Quanto ai profili di ammissibilità del ricorso, deve preliminarmente rilevarsi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato con la pronuncia [REDACTED] ulteriormente sviluppato e chiarito, con la pronuncia a Sezioni Unite n. [REDACTED]

██████████, e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice. Deve anche rammentarsi che in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento all'idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità ██████████.

██████████. Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato ipotizzato sulla base di quanto appurato dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dell'intervento e, in particolare, della condizione di maltrattamento insita nell'adibire un animale, asseritamente d'affezione, a una corsa abusiva su strada, circondato dal vociare di numerosi astanti e dal suono di numerosi clacson e nella costrizione dell'animale a correre sull'asfalto, senza alcuna condizione di sicurezza. Il Tribunale ha, poi, ritenuto che l'estraneità del ricorrente al reato in contestazione non fosse sostenibile ove solo si consideri che il cavallo è di sua proprietà ed affidato alla sua custodia; che appare arduo ascrivere la corsa organizzata a una condotta estemporanea e autonoma ██████████; che il pronto intervento di quest'ultimo sul posto, nonostante fosse l'alba, e la distanza tra l'abitazione e il luogo della gara clandestina avvalorassero la partecipazione a quest'ultima del ricorrente e che le esigenze probatorie fossero state correttamente estrinsecate con il riferimento alla necessità di effettuare accertamenti tecnici ematici al fine di accertare la somministrazione di farmaci dopanti, tenuto anche conto che l'esito dei primi prelievi ematici non era stato ancora comunicato e che dallo stesso sarebbe potuta emergere la necessità dei prefigurati ulteriori accertamenti mirati, possibili solo con il mantenimento della cautela. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che anche le dedotte finalità affettive alla base della richiesta restitutoria non fossero persuasive posto che il cavallo risulta in custodia allo stesso ricorrente. Pertanto, risultano essere state adeguatamente valute le deduzioni difensive riguardanti l'estraneità del ricorrente, l'insussistenza del fumus del reato di maltrattamenti sulla base delle accertate buone condizioni dell'animale, il mancato rinvenimento delle sostanze dopanti, i profili affettivi, e risultano chiaramente espone le finalità probatorie per le quali è necessario mantenere il vincolo. Fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell'ulteriore corso del procedimento penale, deve rilevarsi che l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata risulta sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative e, pertanto, non presta il fianco alle censure difensive che, invero, si muovono nell'orbita non tanto della violazione di legge, quanto della illogicità o erroneità della motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali